


# *VIDEOFISCO DEL 12 dicembre 2018*

*Focus: cooperative sociali e imprese sociali*

*Le novità fiscali di fine anno*

*A cura di Fabrizio Giovanni Poggiani e Andrea  
Bongi*



# **Cooperative sociali e imprese sociali, in pillole**

*a cura di Fabrizio Giovanni Poggiani*



# Le cooperative sociali

*R*

# COOPERATIVE SOCIALI

## LEGGI 381/1991

L'articolo 1 della legge 381/1991 stabilisce che le cooperative sociali hanno come obiettivo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, inclusi gli interventi e i servizi sociali ai sensi dei commi 1 e 2, dell'articolo 1 della Legge 328/2000 e gli interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 104/1992 e Legge 112/2016, gli interventi e le prestazioni sanitarie, le prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14/02/2001, le attività di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 53/2003, le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa e i servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati e delle persone svantaggiate o con disabilità, persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora iscritte nell'apposito registro anagrafico (cooperative di tipo A); lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative di tipo B).

# COOPERATIVE SOCIALI

## LEGGE 381/1991

- due tipologie («A» – servizi socio-sanitari ed educativi; «B» – attività diverse con svantaggiati)
- ONLUS di diritto (art. 10, D.lgs. 460/1997)
- soggetti «svantaggiati» almeno il 30% della forza lavorativa
- grado di invalidità assente (art. 4, DM 5/12/1992)
- possibili convenzioni con la Pubblica Amministrazione
- riduzione delle aliquote per l'assicurazione previdenziale e assistenziale obbligatoria (comma 3, art. 4, Legge 381/1991)
- presenza di «soci volontari» da Statuto – mai > 50% dei soci (art. 2, Legge 381/1991)

# COOPERATIVE SOCIALI

## LEGGE 381/1991

Nell'ambito delle cooperative sociali possono esistere le seguenti tipologie di soci:

- lavoratori, che apportano attività lavorativa a fronte di una retribuzione e si distinguono in lavoratori ordinari e lavoratori svantaggiati (sono presenti solo nelle cooperative di tipo B e si distinguono dai lavoratori ordinari in quanto devono rientrare in una delle categorie indicate all'art. 4 della Legge 381/1991)
- fruttori, che utilizzano i servizi offerti dalla cooperativa
- finanziatori, che sono interessati agli investimenti in denaro e non alle prestazioni mutualistiche (in linea di principio si ritiene che tale carica non possa essere rivestita anche dal socio ordinario)

# COOPERATIVE SOCIALI

## LEGGE 381/1991

- iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali
- revisione annuale in luogo della biennale
- nessun adeguamento statutario se ONLUS di diritto (ONLUS «in ogni caso»)
- agevolazioni sui trasferimenti per successione e donazione e riduzione delle imposte ipotecaria e catastale (art. 7, Legge 381/1991)

# COOPERATIVE SOCIALI

## LEGGE 381/1991



Le cooperative sociali devono essere iscritte all'Albo Regionale (ove istituito), nella sezione che corrisponde all'attività da esse svolta. L'iscrizione è presupposto per la stipula di convenzioni con le Regioni ed altri enti pubblici.

Ai fini anagrafici e per poter usufruire dei benefici fiscali, il D.lgs. 220/2002 ha istituito l'Albo nazionale degli enti cooperativi gestito dalle Camere di Commercio in cui le cooperative sociali sono tenute ad iscriversi.

Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici.

Inoltre, ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale".



# COOPERATIVE SOCIALI

## LEGGE 381/1991

Le cooperative sociali, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2522 c.c. (numero dei soci) possono essere composte dalle seguenti categorie di soci:

- soci operatori
- soci finanziatori
- soci sovventori
- soci volontari
- soci lavoratori (ordinari e svantaggiati)

# COOPERATIVE SOCIALI

## LEGGE 381/1991

Le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 2, Legge 8 novembre 1991 n. 381, oltre che ai soci previsti per tutte le cooperative, possono avvalersi di:

*“soci volontari con attività svolta a titolo gratuito”*

1. se previsti dallo Statuto sociale
2. se iscritti in una apposita sezione del libro soci
3. se non eccedenti la metà del numero complessivo dei soci
4. con corresponsione di un mero rimborso delle spese sostenute

# COOPERATIVE SOCIALI

## LEGGE 381/1991



Appartengono alla categoria delle persone “svantaggiate”, disponendo che si debbono considerare tali:

***“... gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno, ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni.”***

La legge n. 354/1975 dispone norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure restrittive.

## PUNTO 1, ARTICOLO 4, LEGGE 381/1991,

# COOPERATIVE SOCIALI

## LEGGE 381/1991

Le persone “svantaggiate”, in presenza di cooperativa con esercizio di attività diverse di cui alla lettera B), articolo 1, punto 1), legge n. 381/1991, devono:

1. essere socie, compatibilmente al loro stato soggettivo
2. costituire almeno il 30% dei lavoratori totali della cooperativa
3. risultare in detta condizione da apposita documentazione della Pubblica amministrazione

# COOPERATIVE SOCIALI

## LEGGE 381/1991

La legge delega 366/2001 che ha profondamente innovato il Codice Civile, con particolare riferimento al diritto societario ha riconosciuto l'applicazione delle agevolazioni tributarie alle sole cooperative "costituzionalmente riconosciute" ovvero quelle a "mutualità prevalente" che rispettano le condizioni di cui agli articoli 2512 c.c. e 2513 c.c. con alcune eccezioni, tra cui:

***“Le cooperative sociali che rispettano le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 2513 c.c., cooperative a mutualità prevalente”***

## ART. 111-SEPTIES, R.D. 318/1942

# LE QUOTE DI UTILE TASSABILE

Agevolazione	Cooperative a mutualità prevalente	Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente
<b>Articolo 12 Legge n. 904/1972</b>	La detta agevolazione non si applica: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sul 20% degli utili netti annuali, per le cooperative agricole e della piccola pesca</li> <li>▪ sul 65% degli utili netti annuali, per le cooperative di consumo e loro consorzi</li> <li>▪ sul 40% degli utili netti annuali, per le altre cooperative</li> </ul>	L'agevolazione è limitata alla quota del 30% degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata alla riserva indivisibile prevista statutariamente
<b>Articolo 10 D.P.R. n. 601/1983</b>	Le agevolazioni destinate alle cooperative agricole e della piccola pesca non si applicano al 20% degli utili netti annuali	Inapplicabile
<b>Articolo 11 D.P.R. n. 601/1973</b>	Per le cooperative di produzione e lavoro si applica solo al reddito imponibile derivante dalla indeducibilità dell'IRAP. <b>L'agevolazione continua a essere applicata «integralmente» dalle cooperative sociali.</b>	Inapplicabile

# TASSAZIONE ATTUALE

Le conseguenze per la tassazione delle cooperative a mutualità prevalente sono pertanto le seguenti:

- deve essere sempre assicurata a tassazione una quota minima degli utili netti annuali pari al 20 o al 40 per cento (65% per quelle di consumo)
- solo la parte residua potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali
- le cooperative sociali, che rispettano le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1991 n. 381, continuano a beneficiare dell'esenzione totale dalle imposte sul reddito, come disposto dall'articolo 12, della legge n. 904/1977, in relazione alle somme destinate a riserve indivisibili (punto 4, circolare 34/E/2005)

# COOP SOCIALI E ALIQUOTA IVA

L'esigenza di evitare una ulteriore censura da parte della Corte di Giustizia della UE ha portato il legislatore nazionale a introdurre, con la recente Legge di Stabilità (2016), una nuova aliquota pari al 5% destinata a essere applicata alle prestazioni sociali, sanitarie ed educative rese da questo tipo di cooperative.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la disciplina decorre senza dubbio dal 1° gennaio 2016 e ha indicato le diverse aliquote (o regime di esenzione applicabile).

Le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai numeri da 18) a 21) e 27-ter) dell'articolo 10, comma 1, D.P.R. 633/1972, rese da cooperative, sia direttamente sia in forza convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti delle categorie di soggetti elencati dallo stesso n. 27-ter)

Aliquota ridotta del 5%	Cooperative sociali e loro consorzi
Regime di esenzione	Cooperative non sociali aventi la qualifica di Onlus
Aliquota ordinaria del 22%	Cooperative non sociali e non Onlus (*)

(\*) sempreché non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell'applicazione delle esenzioni di cui ai numeri 18) e 21) dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972.

## AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRC. 31/E/2016



# COOPERATIVE SOCIALI

## CONVENZIONI

**E' previsto che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni, tra l'altro, con le cooperative che svolgono le attività volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.**

**Tali convenzioni sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.**

**ART. 5, LEGGE 391/1981**

# COOPERATIVE SOCIALI

## LE AGEVOLAZIONI DA QUALIFICA «ONLUS»

Per quanto riguarda le altre imposte indirette si ricorda che le ONLUS beneficiano delle seguenti agevolazioni, disposte dal D.lgs. 460/1997:

- imposta di bollo (articolo 17)
- concessioni governative (articolo 18)
- donazioni e successioni (articolo 19)
- incremento di valore degli immobili e sostitutiva (articolo 20)
- tributi locali (articolo 21)
- riduzione imposta di registro su determinati atti traslativi (articolo 22)
- imposta sugli spettacoli (articolo 23)

# COOPERATIVE SOCIALI

**DOPO LA RIFORMA DEL «TERZO SETTORE»**

**A decorrere dal 20 luglio 2017, le cooperative sociali ed i loro consorzi acquisiscono "di diritto" la qualifica di imprese sociali. Le disposizioni del D.lgs. 112/2017 si applicano loro nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili. Sono anche applicabili le disposizioni del D.lgs. 117/2017 ove non derogate ed in quanto compatibili con la disciplina particolare delle cooperative sociali.**

**COMMA 4, ART. 1 D.LGS. 112/2017**

# COOPERATIVE SOCIALI

## DOPO LA RIFORMA DEL «TERZO SETTORE»

**Le cooperative sociali, di cui alla Legge 381/1991 erano considerate ONLUS di diritto (comma 8, articolo 10, D.lgs. 460/1997), con applicazione della relativa disciplina.**

**Le disposizioni fiscali agevolative del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) in tema di «Social bonus» (articolo 81), di «imposte indirette» (articolo 82) e di detrazioni e deduzioni per «erogazioni liberali» (articolo 83) si applicano, dall'1/01/2018, ai sensi del comma 1, dell'articolo del D.lgs. 117/2017, anche alle cooperative sociali iscritte nell'albo delle società cooperative, trattandosi di ONLUS.**

**A decorrere dall'abrogazione della disciplina delle ONLUS, le cooperative sociali, pur non potendosi più qualificare come ONLUS di diritto, potranno continuare a essere destinatarie delle disposizioni del Codice del Terzo Settore sopra elencate, in quanto ricomprese tra le tipologie di enti del Terzo settore destinatari di tali agevolazioni.**

# COOPERATIVE SOCIALI

**DOPO LA RIFORMA DEL «TERZO SETTORE»**



**Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,  
dovranno iscriversi nell'apposita sezione  
dell'istituendo  
«Registro Unico Nazionale del Terzo Settore»  
(RUNTS).**

**COMMA 1, ART. 46, D.LGS. 117/2017**

# COOPERATIVE SOCIALI

## DOPO LA RIFORMA DEL «TERZO SETTORE»

- in applicazione del comma 2, art. 9 de D.lgs. 112/2017, tutte le cooperative sociali sono tenute, al ricorrere dei relativi presupposti, a redigere, depositare e pubblicare il bilancio sociale
- le cooperative sociali, oltre a gestire servizi di carattere socio sanitario ed educativo, possono, in relazione alla loro identificazione in imprese sociali, svolgere un'ulteriore serie di funzioni, fra le quali, ad esempio, interventi e servizi sociali, educazione, istruzione e formazione professionale, formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- anche se le cooperative sociali hanno natura di imprese sociali, devono nominare l'organo di controllo, qualora sia previsto dal codice civile per le comuni società cooperative spa-srl (articoli 2543 e 2477 c.c.)

**Ministero del Lavoro e Politiche sociali nota  
22/02/2018 n. 2491**

# COOPERATIVE SOCIALI

## DOPO LA RIFORMA DEL «TERZO SETTORE»

Con riferimento all'adeguamento statutario, il notariato ha evidenziato che l'assunzione *ope legis* della qualifica, comporta che, diversamente dalle altre tipologie di enti, questi si considerano imprese sociali a prescindere dalla verifica in concreto del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dagli articoli da 2 a 13 del D.lgs. 112/2017 concernenti l'assenza di scopo di lucro, la struttura proprietaria e la disciplina dei gruppi, le modalità di costituzione, la denominazione, il funzionamento delle cariche sociali, l'ammissione ed esclusione, le scritture contabili, gli organi di controllo interno, il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività, la trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio e, infine, il lavoro nell'impresa specifica delle cooperative in quanto compatibili.

## Notariato, studio n. 91/2018-I

# COOPERATIVE SOCIALI

## DOPO LA RIFORMA DEL «TERZO SETTORE»

Alle cooperative sociali e ai loro consorzi si applicano, invece, le disposizioni degli articoli da 14 a 18 (in tema di procedure concorsuali, funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo, fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, misure fiscali e di sostegno economico) che sono rivolte a tutte le imprese sociali, comprese quelle che tali sono di diritto, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative in quanto compatibili.

Il notariato si sofferma anche su quanto stabilito dal comma 1, dell'art. 12 comma del D.lgs. 112/2017, il quale, nel disciplinare la procedura per le operazioni straordinarie delle imprese sociali, fa “salvo quanto previsto specificamente dal Codice Civile per le società cooperative”.

**Notariato, studio n. 91/2018-I**



# Le imprese sociali

*R*

# IMPRESSE SOCIALI

## AMBITO SOGGETTIVO

L'impresa sociale rientra nella famiglia degli enti del Terzo settore e rappresenta, non un distinto ente giuridico, bensì una qualifica che tutti i tipi di enti giuridici, inclusi quelli societari, possono acquisire se presentano determinati requisiti.

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale:

- tutti gli enti privati**
- che esercitano stabilmente e in via principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

## Articolo 1, D.lgs. 112/2017

# IMPRESSE SOCIALI

## SOGGETTI ESCLUSI

Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale i seguenti soggetti:

- le società costituite da un unico socio persona fisica
- le Pubbliche Amministrazioni
- gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati
- le fondazioni bancarie

**Articolo 1, D.lgs. 112/2017**

# IMPRESE SOCIALI

## ENTI ECCLESIASTICI

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme relative all'impresa sociale si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale.

Pertanto, è necessario che per dette attività sia adottato un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del D.lgs.112/2017, sia costituito un patrimonio destinato per il loro svolgimento e sia tenuta separatamente la contabilità per l'impresa sociale.

## Articolo 1, D.lgs. 112/2017

# IMPRESE SOCIALI

## NORME APPLICABILI

Le imprese sociali sono regolate dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 112/2017, dalle norme del codice del Terzo settore, in quanto compatibili con le disposizioni del D.lgs. 112/2017 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, dalle norme del codice civile e relative disposizioni attuative concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

**Articolo 1, D.lgs. 112/2017**

# IMPRESSE SOCIALI

## LE ATTIVITA' ESERCITABILI

L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività d'impresa di interesse generale in uno o più dei predetti settori o con le predette caratteristiche dev'essere svolta in via stabile e principale.

Pertanto, in continuità con la disciplina contenuta nel D.lgs. 155/2006, è considerata principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo che saranno definiti con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico.

Quindi l'impresa sociale può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché i relativi ricavi non eccedano la soglia del 30% dei ricavi complessivi.

## Articolo 2, D.lgs. 112/2017

# IMPRESE SOCIALI

## DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Come regola generale, l'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Pertanto, in linea di principio, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

**Articolo 3, D.lgs. 112/2017**

# IMPRESSE SOCIALI

## LA COSTITUZIONE

L'impresa sociale (qualunque sia la forma giuridica adottata dall'ente) è costituita con atto pubblico nel quale, oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, deve essere esplicitato il carattere sociale dell'impresa con particolare riferimento all'oggetto sociale e all'assenza di scopo di lucro.

L'atto costitutivo, così come gli atti modificativi o altri atti relativi all'impresa, devono essere depositati entro 30 giorni a cura del notaio o degli amministratori presso il Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in un'apposita sezione.

Le società e gli enti (ad eccezione di quelli religiosi) che hanno la qualifica di impresa sociale, negli atti e nella corrispondenza, devono integrare la denominazione o la ragione sociale con l'indicazione di "impresa sociale".

**Articoli 5 e 6, D.lgs. 112/2017**



# IMPRESE SOCIALI

## ORGANI SOCIALI

**I componenti degli organi sociali possono essere nominati tra soggetti esterni all'impresa sociale laddove l'atto costitutivo o lo statuto lo prevedano.**

**In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale.**

**Posti, naturalmente, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, a garanzia della socialità dell'impresa.**

**Articolo 7, D.lgs. 112/2017**

# IMPRESSE SOCIALI

SOCI

Nel rispetto del principio di non discriminazione, **i patti sociali e/o lo statuto sociale devono regolare le modalità di ammissione e di esclusione di soci e associati nell'impresa sociale, nonché il rapporto sociale.**

Gli interessati, secondo quanto definito dall'atto costitutivo o dallo statuto, possono ricorrere contro l'atto di diniego di ammissione o di esclusione all'assemblea degli associati o dei soci o ad un altro organo eletto dalla medesima.

**Articolo 8, D.lgs. 112/2017**

# IMPRESSE SOCIALI

## OBBLIGHI CONTABILI

**L'impresa sociale deve istaurare il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili e redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio d'esercizio redatto.**

**Deve essere depositato, presso il Registro delle imprese e pubblicato sul sito Internet dell'impresa sociale, il bilancio sociale,** redatto secondo le «Linee Guida» che saranno predisposte dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

**Per gli enti religiosi i predetti obblighi sono riferiti al solo svolgimento delle attività indicate nel regolamento.**

**Articolo 9, D.lgs. 112/2017**

# IMPRESE SOCIALI

## ORGANO DI CONTROLLO

Fatte salve disposizioni applicabili in ossequio alla forma giuridica assunta, l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci, per i quali si richiede il possesso dei requisiti e l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza stabilite dal comma 2, dell'articolo 2397 e dal comma 2, dell'articolo 2399 c.c..

**Articolo 10, D.lgs. 112/2017**

# IMPRESE SOCIALI

## ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionisti previsti dalle disposizioni vigenti.

Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri relativi alle assicurazioni contro infortuni e malattia e per la responsabilità civile.

**Articolo 13, D.lgs. 112/2017**

# IMPRESSE SOCIALI

## CONTROLLO ESTERNO

**L'attività di controllo sulle imprese sociali è gestita dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali**, il quale promuove anche attività di raccordo con altre Amministrazioni Pubbliche, il Consiglio nazionale del Terzo settore e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca.

**Per le imprese sociali aventi la forma di società cooperativa, l'attività di vigilanza è svolta dal Ministro dello Sviluppo economico nel rispetto delle attribuzioni, delle modalità e dei termini di cui al D.lgs. 220/2002 (vigilanza degli enti cooperativi).**

**Articolo 15, D.lgs. 112/2017**

# IMPRESE SOCIALI

## DESTINAZIONE DEGLI UTILI

L'impresa sociale può destinare una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti da enti associativi cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel Registro delle imprese di almeno cinque diverse Regioni o Province autonome, associazioni nazionali di rappresentanza degli enti cooperativi riconosciuti dal Ministro dello Sviluppo economico e alla Fondazione Italia sociale.

**Articolo 16, D.lgs. 112/2017**

# IMPRESSE SOCIALI

## ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE

Le imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del D.lgs. 112/2017 si adeguano alla nuova disciplina entro i successivi 18 mesi.

**Entro lo stesso termine, gli statuti possono essere modificati con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.**

**Articolo 17, D.lgs. 112/2017**



# IMPRESSE SOCIALI

## TASSAZIONE DEL REDDITO

In linea di principio, i redditi delle imprese sociali «sono determinati secondo le norme tributarie ordinariamente applicabili alle diverse tipologie di enti che possono assumere la qualifica di impresa sociale».

In particolare, viene disposta la «non imponibilità» integrale, ai fini delle imposte dirette, degli utili destinati alle riserve indivisibili e all'aumento gratuito di capitale sociale.

**Articolo 18, D.lgs. 112/2017**

# IMPRESE SOCIALI

## ESCLUSIONE DAL REDDITO IMPONIBILE

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali:

- le somme destinate a contributo per l'esercizio dell'attività ispettiva organizzata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
- le somme accantonate a riserve destinate allo svolgimento dell'attività statutaria. L'utilizzo delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, a condizione che non si proceda alla distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite
- le imposte sui redditi riferibili alle variazioni fiscali effettuate ai sensi dell'art. 83 ss. del TUIR, ove si generi un utile o un maggior utile da destinare ad incremento del patrimonio

**Articolo 18, D.lgs. 112/2017**

# IMPRESE SOCIALI

## MISURE FISCALI DI SOSTEGNO

**Detrazione IRPEF:** per investimenti nel capitale sociale dell'impresa sociale  
È riconosciuta **una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita**, successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. 112/2017, nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni.

**Deduzione IRES:** per investimenti nel capitale sociale dell'impresa sociale  
È riconosciuta, per i soggetti passivi IRES, **una deduzione dal reddito pari al 30% della somma investita**, successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. 112/2017, nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni.

**Articolo 18, D.lgs. 112/2017**

# IMPRESSE SOCIALI

## ULTERIORI AGEVOLAZIONI E/O OBBLIGHI

Alle imprese sociali non si applicano le norme in materia di società di comodo e società in perdita sistematica, studi di settore, parametri contabili e indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Possibile l'accesso alla raccolta di capitali tramite portali telematici («*equity crowdfunding*»).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni fiscali, è previsto uno scambio di informazioni circa gli esiti dei controlli fiscali e civilistici di competenza dell'Amministrazione finanziaria e delle altre Amministrazioni vigilanti.

In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 18, in aggiunta alla decadenza delle agevolazioni soprattutto di natura fiscale, si rende applicabile l'articolo 2545-sexiesdecies c.c. ai fini della gestione commissariale.

## Articolo 18, D.lgs. 112/2017

# **Manovra 2019: Le ultime novità**

*a cura di Andrea Bonghi*



# Fatturazione elettronica

Novità in arrivo nel DL 119/2018



# L'intervento del Garante Privacy



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

**Provvedimento nei confronti dell'Agenzia delle entrate  
sull'obbligo di fatturazione elettronica - 15 novembre 2018  
[9059949]**



# Nuove esclusioni

Soggetti tenuti all'invio dei dati tramite il sistema TESSERA SANITARIA limitatamente alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria;

NB: solo per il 2019;

NB: solo ciclo attivo;

NB: fuori operazioni no TS (consulenze, sostituzioni, etc.)



# Nuove esclusioni dalla FE

Associazioni, enti e società sportive dilettantistiche in regime legge 389/91 con proventi di attività commerciale inferiori a 65mila euro (anno precedente);

Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di **sponsorizzazione e pubblicità** nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari;

# Servizi di pubblica utilità

Per le forniture di servizi di pubblica utilità (gas, energia elettrica, etc.) nei confronti di privati verranno adottate regole particolari con provvedimento del direttore ADE;

PS: solo per i contratti stipulati ante 1/1/2005;



# FE e tutela privacy

“Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA dall’Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi.” ».

A large, stylized, white-outlined letter 'R' is positioned in the bottom-left corner of the slide, serving as a watermark or decorative element.

# Semplificazioni FE DL 119/18

regime sanzionatorio in deroga per il primo semestre 2019:

- niente sanzioni se FE emessa entro il termine liquidazione periodica;
- ridotte all'80% se emessa entro la liquidazione del periodo successivo;



# Semplificazioni FE

Dal 1° luglio 2019:

-la fattura va emessa **entro 10 giorni** (anziché al momento) dall'effettuazione dell'operazione;

- nella fattura deve essere riportata anche la data in cui è effettuata la cessione / prestazione se diversa dalla data di emissione.

# Termine registrazione acquisti

## ART. 14 (Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA)

1. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, **fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.**”.

**NB: COMMISSIONE UE PARERE ANC/CONFIMI N.6177124/2018**


# Rottamazione ter

Articoli 3 e 4 DL 119/2018

A large, white, stylized letter 'R' with a thick outline and a slight shadow, positioned on the left side of the slide.

# Carichi rottamabili e benefici

- carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
- eliminate le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.





# Carichi non rottamabili

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

# Incroci con altre rottamazioni

Accesso consentito a coloro che hanno aderito:

- alla **prima rottamazione** D.L. n. 193/2016 sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
- alla **rottamazione-bis** D.L. n. 148/2017 nel solo caso in cui siano state integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 (altrimenti esclusi).



# La domanda di adesione

Mod. DA-2018



Questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter) deve essere presentata:

- tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l'elenco delle PEC è pubblicato a pagina 4)  
oppure
- agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili sul portale [www.agenziaentraterriscossione.gov.it](http://www.agenziaentraterriscossione.gov.it) nella sezione dedicata alla definizione agevolata.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata **entro il 30 aprile 2019**, **esclusivamente** con una delle suindicate modalità.

**ATTENZIONE:** La presentazione di dichiarazioni aventi ad oggetto carichi non rientranti nell'ambito applicativo<sup>1</sup> della definizione agevolata non produrrà alcun effetto e non determinerà la sospensione dell'attività di recupero coattivo.

## DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ("ROTTAMAZIONE-TER")

DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2017

(Art. 3 D.L. n. 119/2018)

# Termini rottamazione ter

1

Presentazione  
modello DA-2018:  
Entro 30 aprile 2019

2

Risposta ADER:  
Entro 30 giugno 2019

3

Pagamento prima o  
unica rata:  
Entro 31 luglio 2019



# I pagamenti rateali

- a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
- b) In un massimo di **diciotto rate consecutive**, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il **31 luglio** e il **30 novembre 2019**; le restanti, di pari ammontare, scadenti il **28 febbraio**, il **31 maggio**, il **31 luglio** e il **30 novembre** di ciascun anno a decorrere dal 2020;



# Il lieve inadempimento

- «14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a **cinque giorni**, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi»;
- «24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e 24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019 (rottamazione bis);



# Effetti presentazione domanda


Limitatamente ai carichi oggetto definizione

ADER:

- non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda;

# Ulteriori effetti domanda

- sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni;
- sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni;
- il debitore non è considerato inadempiente per 28-ter e 48-bis Dpr 602/73 (ora anche DURC);





# Decadenza rottamazione ter

- decadendo dalla rottamazione ter non sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione e, nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata.
- i versamenti effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto;



# Stralcio carichi fino a 1.000 €

Soltanto i carichi affidati dal 2000 al 2010:

- cancellazione automatica al 31/12/2018;
- eventuali pagamenti eseguiti: imputati ad altri carichi o rimborsati;

A large, stylized, white letter 'R' with a subtle drop shadow, positioned in the bottom left corner of the slide.

# Chiusura liti pendenti

Articolo 6 DL 119/2018

A large, white, stylized letter 'R' with a 3D effect and a drop shadow, positioned on the left side of the slide.

# Il perimetro

- controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate;
- pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio;
- domanda di definizione da parte del ricorrente o di chi è subentrato;

Nb: ricorso notificato a controparte alla data  
24/10/2018



# Soccombenza contribuente


- pagamento di un importo pari al valore della controversia;
- Valore definito ex comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;



# Soccombienza ADE

Pagamento di:

- a) Del **40% (metà) del valore della controversia** in caso di soccombienza nella pronuncia di primo grado;
- b) Del **15% (un quinto) del valore della controversia** in caso di soccombienza nella pronuncia di secondo grado.



# Controversie su sole sanzioni

Non collegate al tributo:

- **pagamento del 15%** del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agencia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata al 24/10/2018;
- **pagamento del 40%** negli altri casi

# Assenza decisione

«1-bis In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia»;

A large, stylized, white letter 'R' with a subtle drop shadow, positioned in the bottom left corner of the slide.



# Soccombienza parziale

- 2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombienza ripartita tra il contribuente e l'Ade, **l'importo del tributo** al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è **dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata** dalla pronuncia giurisdizionale e **in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.**
- 2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali Ade risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al **5 per cento** del valore della controversia»;

# Liti con enti locali

Possibilità che l'ente stesso o un suo ente strumentale stabilisca entro il 31 marzo 2019 di aderire alla chiusura liti pendenti

A large, stylized, white-outlined letter 'R' with a slight shadow effect, positioned in the bottom left corner of the slide.

# Termini

- Domanda definizione da presentare entro il **31 maggio 2019**, per ciascuna controversia autonoma;
- Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio (mai restituzione);
- **Le controversie definibili non sono sospese**, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

# Pagamenti

- entro il 31 maggio 2019 intero importo o prima rata;
- importo supera 1.000 euro in un massimo di venti rate trimestrali;
- esclusa la compensazione ex Dlgs n.241/1997;
- se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda;


# Altre novità

Manovra finanziaria 2019 e  
conversione in legge DL 119/2018



# Nuovi poteri alla GDF

- Archivio rapporti finanziari: accesso diretto (articolo 16-quater);
- Accertamenti a soggetti medie dimensioni: pianificazione annuale con ADE (articolo 16-quinquies)
- Scambio di informazioni con ADE (articolo 16-sexies)
- Provvedimenti cautelari a tutela credito erariale: Comandante prov.le a CTP (articolo 16-septies)



# Via la dichiarazione integrativa

Art. 9.-(Irregolarità formali)

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, **che non rilevano sulla determinazione della base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad **euro 200 per ciascun periodo d'imposta** cui si riferiscono le violazioni.

# Effetti dubbi sanatoria errori formali



Articolo 6 Dlgs 472/1997 (cause di non punibilità):


5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.






# Estensione del regime forfetario

I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.



# Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente conseguono ricavi, ovvero percepiscono compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'irpef dell'irap, pari al 20 per cento.



# Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef



Superamento attuale dicotomia fra imprese minori e ordinarie;

Uniformazione al mondo IRES (80% senza limiti);

Possibilità recupero perdita 2017 x regime di cassa;

Regime ad hoc per perdite 2018 e 2019



# Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale



Il canone di locazione relativo ai **contratti stipulati nell'anno 2019**, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella **categoria catastale C/1**, di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca



# Lezioni private e ripetizioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, al compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica una **imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al **15 per cento**, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

# Altre novità manovra 2019

- Soppressione IRI;
- Rivalutazione terreni edificabili e quote;
- Proroga iper ammortamento;
- Proroga detrazioni ristrutturazioni edilizie, bonus mobili etc.;
- Mini ires su acquisti beni strumentali e assunzioni;



# *Arrivederci al prossimo incontro Videofisco di Gennaio 2019*

*Tutte le novità e gli approfondimenti della Legge di Bilancio 2019  
Con Alessandro Pratesi e Francesco Zuech*

